

### Il bilancio della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione contabile della fusione

di Fabio Giommoni\*

*La redazione del bilancio d'esercizio da parte della società incorporante, nell'ipotesi di fusione per incorporazione con effetti giuridici in corso d'anno ed effetti contabili e fiscali retrodatati al 1° gennaio, richiede il consolidamento dei conti della società incorporata risultanti alla data a decorrere dalla quale si producono gli effetti giuridici della fusione.*

*In particolare, il processo di consolidamento dei conti non solo richiede l'eliminazione della partecipazione che l'incorporante detiene nell'incorporata e l'elisione delle poste patrimoniali ed economiche reciproche, ma richiede altresì l'armonizzazione dei principi contabili e delle valutazioni adottate dall'incorporata nella frazione dell'esercizio interessata dalla retrodatazione con quelli adottati dalla società incorporante nel bilancio relativo all'esercizio in cui è realizzata la fusione.*

*L'assenza di armonizzazione contabile potrebbe compromettere la capacità rappresentativa del bilancio dell'incorporante relativo all'esercizio in cui è realizzata la fusione.*

#### Gli effetti contabili della fusione per incorporazione

Come è noto, mediante la fusione per incorporazione la società incorporante acquisisce l'intero patrimonio della società incorporata, la quale viene ad estinguersi e subentra in tutti i rapporti giuridici che ad essa fanno capo, realizzando una successione a titolo universale.

Da un punto di vista contabile, la fusione per incorporazione comporta, quindi, il trasferimento nello Stato patrimoniale della società incorporante di tutte le attività e di tutte le passività della società incorporata.

Tale trasferimento si realizza alla data in cui si perfezionano gli effetti giuridici della fusione, che, ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c., decorrono da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese dell'atto di fusione (prevista dall'art. 2504, c.c.). Tuttavia, nel caso di fusione per incorporazione può essere stabilita anche una data successiva.

Ad esempio, se l'atto di fusione depositato dalla società incorporante è stato iscritto presso il Registro delle Imprese il 26 settembre 2010 e quello depositato dalla società incorporata è stato iscritto il 28 settembre 2010, gli effetti giuridici della fusione decorreranno da tale ultima data. Tuttavia, trattandosi di fusione per incorporazione, gli effetti giuridici della stessa potranno essere posticipati, ad esempio, al 1° ottobre 2010.

A partire dalla data di effetto giuridico della fusione, dunque, la società incorporata si estingue e ai sensi dell'art. 2504-bis, c.c., la società incorporante deve iscriverne le attività e le passività provenienti dalla società incorporata sulla base dei valori risultanti dalla situazione contabile di chiusura della incorporata stessa (c.d. "principio di continuità dei valori contabili"), fatta salva l'iscrizione delle differenze contabili di fusione (c.d. "avanzi e disavanzi di fusione"), che, come è noto, emergono quando gli effetti contabili della fusione in capo alla società incorporante non sono perfettamente coincidenti con il valore del patrimonio netto contabile dell'incorporata.

In particolare, emergerà:

- un c.d. "avanzo/disavanzo da annullamento", in presenza di una partecipazione della società incorporata nell'attivo della società incorporante, che dovrà essere annullata;
- un c.d. "avanzo/disavanzo da con cambio", in ragione del valore dell'aumento del capitale sociale della società incorporante, necessario per concambiare i soci della società incorporata.

---

\* Dottore commercialista e Revisore legale

Al fine di consentire l'unificazione patrimoniale conseguente alla fusione e determinare l'avanzo o disavanzo di fusione, la società incorporata deve predisporre una situazione patrimoniale di chiusura dei conti alla data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione, nella quale saranno riportate le attività e passività da trasferire nella contabilità della società incorporante.

La natura e le modalità di redazione della situazione patrimoniale di chiusura della società incorporata differiscono sensibilmente a seconda della presenza o meno della clausola di retrodatazione contabile.

Infatti, ai sensi dell'art. 2504-bis, co. 3, c.c., per quanto riguarda gli effetti relativi alla data a partire dalla quale le operazioni delle società incorporate devono essere imputate al bilancio dell'incorporante (c.d. "effetti contabili"), può essere stabilita una data anteriore rispetto a quella di decorrenza degli effetti giuridici della fusione.

La retroattività contabile consente di imputare al bilancio dell'incorporante gli effetti patrimoniali e reddituali delle operazioni di gestione poste in essere dall'incorporata nel periodo intercorrente fra la data alla quale viene fatta risalire la retroattività e la data in cui si producono gli effetti giuridici della fusione. In altre parole ai fini della sola rappresentazione contabile l'unificazione del patrimonio decorre da una data diversa e antecedente rispetto a quella in cui il patrimonio della incorporata diventa "di proprietà" della incorporante.

### ⇨ Limiti alla retrodatazione degli effetti contabili

La retrodatazione degli effetti contabili della fusione deve intendersi inscindibilmente legata alla retrodatazione degli effetti relativi alla partecipazione agli utili, nonché, soprattutto, alla retrodatazione degli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi del co. 9 dell'art. 172 del Tuir.

Infatti, come evidenziato dal Documento OIC n. 4 - Fusioni e scissioni - del gennaio 2007:

*"per la dottrina prevalente non è possibile stabilire date distinte, una per la retroattività reddituale ed un'altra per la retroattività contabile" (par. 4.3.1.2). Inoltre, "se viene pattuita la retroattività contabile (ad esempio, all'inizio dell'esercizio dell'incorporata in cui si completa il procedimento di fusione) automaticamente ciò comporterà anche la retroattività fiscale" (par. 4.3.1.3).*

Pertanto, poiché gli effetti contabili e fiscali devono essere retrodatati con riferimento alla medesima data, ne consegue che, atteso il preciso limite temporale imposto dal co. 9 dell'art. 172 del Tuir, la retrodatazione degli effetti contabili della fusione non può valicare a ritroso il limite massimo della data di chiusura dell'ultimo bilancio d'esercizio della società incorporata o della data, se più prossima, in cui si è chiuso quello dell'incorporante.

In altre parole, poiché la norma fiscale prevede un termine massimo a partire dal quale far retroagire gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, tale limite assume di fatto efficacia anche per la normativa civilistica, che, invece, non prevedrebbe un simile vincolo temporale.

Nell'esempio evidenziato in precedenza, ove gli effetti giuridici della fusione decorrevano dal 1° ottobre 2010, gli effetti contabili della fusione possono essere retrodatati al massimo al 1° gennaio 2010 (nel caso di esercizi coincidenti con l'anno solare).

### ⇨ Gli aspetti contabili della fusione i cui effetti contabili non sono retrodatati

Se non è prevista la retrodatazione degli effetti contabili, l'unificazione dei patrimoni, anche a livello contabile, avviene alla data degli effetti giuridici della fusione.

Con riferimento a tale data, la società incorporata dovrà pertanto redigere una situazione patrimoniale che assumerà la natura di vero e proprio bilancio d'esercizio, ancorché infrannuale.

Tale bilancio infrannuale, riferito alla data di efficacia della fusione, costituirà, infatti, l'ultimo bilancio della società incorporata prima della sua estinzione e dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società incorporante (in quanto gli organi sociali della società incorporata decadono alla data di effetto della fusione). Trattandosi di un bilancio ordinario infrannuale risultano

applicabili i criteri di redazione previsti nel Principio contabile n. 30 - I bilanci intermedi - rivisto dall'OIC nell'aprile del 2006.

La società incorporante prenderà in carico le attività e le passività nonché i saldi dei conti di patrimonio netto, incluso il conto acceso al risultato economico del periodo infrannuale, così come riportati nel bilancio infrannuale redatto dalla società incorporata.

Le eventuali differenze di fusione (avanzi e disavanzi) saranno determinati con riferimento al patrimonio netto contabile dell'incorporata alla data degli effetti giuridici della fusione.

L'incorporante procederà poi all'eliminazione degli eventuali crediti e debiti reciproci che si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253, c.c..

### ⇒ Gli aspetti contabili della fusione con retrodatazione contabile

Nel caso di retrodatazione degli effetti contabili, ad esempio, al 1° gennaio dell'esercizio in cui la fusione ha effetto, i fatti di gestione della società incorporata sono direttamente imputabili alla contabilità della società incorporante già a partire da tale data.

Ciò non implica che per il periodo in cui ha effetto la clausola di retroattività (c.d. "periodo interinale"), l'incorporata sia legittimata a non tenere la contabilità e che le operazioni di gestione possano essere rilevate esclusivamente nella contabilità dell'incorporante.

L'incorporata, infatti, dovrà regolarmente tenere la contabilità fino alla data degli effetti giuridici della fusione e, in corrispondenza di tale data, redigere una situazione contabile infrannuale, nella quale saranno evidenziate le attività e passività da trasferire nel bilancio dell'incorporante e le componenti reddituali positive e negative da includere nel Conto economico dell'incorporante, riferito all'intero esercizio nel quale la fusione ha avuto effetto.

In particolare, anche a livello di Conto economico, la contabilità dell'incorporante riceverà le operazioni svolte dalla società incorporata nel periodo "interinale" per saldi, cosicché il Conto economico di fine esercizio esporrà il complesso delle operazioni intervenute come se la incorporata fosse stata una *branch* dell'incorporante fino alla data degli effetti giuridici della fusione<sup>79</sup>.

Le eventuali differenze di fusione (avanzi e disavanzi) saranno determinati con riferimento al patrimonio netto contabile dell'incorporata, alla data cui decorrono gli effetti contabili della fusione.

A differenza dell'ipotesi in cui non opera la retrodatazione, la situazione contabile di chiusura della società incorporata non costituisce un vero e proprio bilancio d'esercizio e, quindi, non richiede una specifica approvazione da parte dell'assemblea dei soci.



Non vi è, infatti, la necessità di redigere un vero e proprio bilancio, in quanto i fatti di gestione che hanno caratterizzato il periodo di esercizio precedente alla fusione confluiscono, a partire dall'inizio del periodo stesso, nel bilancio della società incorporante, proprio in conseguenza della clausola di retrodatazione contabile.

La situazione contabile di chiusura della società incorporata ha quindi una valenza meramente interna, costituendo il supporto operativo per il recepimento da parte dell'incorporante delle attività e della passività dell'incorporata.

### **Il bilancio della società incorporante nell'ipotesi di retrodatazione contabile della fusione**

Poiché - come evidenziato in precedenza - la situazione contabile di chiusura della società incorporata redatta nell'ipotesi di retrodatazione contabile non rappresenta un vero e proprio bilancio, la stessa non deve contenere le tipiche scritture di integrazione e di rettifica richieste per la redazione di un bilancio (ad esempio, ammortamenti di periodo, ratei e risconti, ecc.).

Non si è, infatti, in presenza della chiusura di una frazione di esercizio autonoma, bensì del mero

<sup>79</sup> Documento OIC n. 4, par. 4.4.2.1

trasferimento formale di fatti di gestione che sono già di pertinenza contabile della società incorporante in conseguenza della clausola di retrodatazione.

Pertanto, la società incorporata non dovrebbe contabilizzare, ad esempio, gli ammortamenti del periodo intercorrente dall'inizio dell'esercizio fino alla data di effetto giuridico della fusione, in quanto tutti gli ammortamenti dell'intero esercizio saranno imputati a bilancio dalla società incorporante, anche quelli calcolati con riferimento ai beni dell'incorporata acquisiti a seguito della fusione.



Ci si chiede, tuttavia, **come devono essere trattate le scritture di rettifica**, qualora fossero comunque contabilizzate nella situazione contabile di chiusura della società incorporata e come considerare eventuali scelte di natura contabile già operate dagli amministratori della società incorporata, atteso che le stesse potrebbero divergere da quelle effettuate dagli amministratori dell'incorporante.

La società incorporata potrebbe aver contabilizzato beni immobili di proprietà tra le rimanenze finali di magazzino (perché, ad esempio, svolgeva attività immobiliare di costruzione), mentre la società incorporante iscrive gli immobili tra i beni strumentali (perché, ad esempio, svolge esclusivamente attività immobiliare di gestione). Oppure, l'incorporata potrebbe aver già effettuato alcune scelte in merito alla capitalizzazione di costi (ad esempio, interessi passivi), che, benché conformi ai principi contabili, divergono dalla prassi contabile adottata dalla incorporante (che, ad esempio, non si avvale della facoltà di capitalizzare gli interessi passivi).

Per risolvere tali problematiche, si ritiene utile ricorrere all'analogia che il procedimento contabile da adottare in caso di fusione retrodatata presenta con quello di redazione del bilancio consolidato.

Tale analogia è ben evidenziata dal Documento OIC n. 4, nel quale si legge che alla data di effetto della fusione e di "compenetrazione" o "unificazione" dei patrimoni dell'incorporata e dell'incorporante occorre procedere all'esecuzione di una serie di operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato, per eliminare l'eventuale partecipazione dell'incorporante nell'incorporata e per eliminare i saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società interessate prima di detta data (par. 4.4.2).

⇨ *La procedura di consolidamento dei saldi contabili dell'incorporata nella contabilità dell'incorporante*

In particolare, nella procedura di "consolidamento" conseguente alla fusione per incorporazione, oltre all'eliminazione della partecipazione nella società incorporata, con iscrizione dell'eventuale differenza di fusione, occorre eliminare sia i crediti e debiti reciproci e le poste reciproche dei conti d'ordine, sia i costi e ricavi e gli utili e le perdite interni scaturenti dalle operazioni compiute fra incorporante ed incorporata nel periodo precedente a quello di effetto della giuridico della fusione.<sup>80</sup>

Ciò in quanto, benché in tale periodo in ottica giuridica l'incorporata e l'incorporante erano due soggetti ben distinti, in presenza di retroattività contabile, ai fini della rappresentazione contabile, manca da un punto di vista sostanziale l'alterità dei soggetti, proprio perché le operazioni reciproche confluiscono in un unico bilancio.

Da un punto di vista procedurale, il Documento OIC n. 4 prevede che le elisioni delle poste patrimoniali ed economiche debbano essere effettuate nella contabilità della incorporante.

In particolare, l'incorporata deve registrare i fatti di gestione fino alla data degli effetti giuridici della fusione e redigere a tale data la situazione contabile di chiusura, i cui saldi patrimoniali ed economici saranno poi trasferiti nella contabilità della società incorporante. Una volta recepiti i saldi della società incorporata, l'incorporante provvederà ad effettuare le scritture di elisione redigendo il "bilancio di apertura", il quale, secondo il Documento OIC n. 4 (par. 4.4.4.), consiste in una situazione patrimoniale, con valenza esclusivamente interna, che ha lo scopo di rilevare in modo ordinato le attività e passività della società

<sup>80</sup> Secondo parte della dottrina sarebbe inoltre necessario, ancorché il Documento OIC n. 4 non si esprima esplicitamente in tal senso, elidere le eventuali plusvalenze realizzate sulla cessione di beni strumentali tra incorporata ed incorporante nel periodo interinale.

incorporata alla data di efficacia reale, dopo l'esecuzione delle operazioni di consolidamento e dopo aver effettuato la rilevazione contabile degli avanzi e disavanzi di fusione.

⇒ La procedura di armonizzazione dei saldi contabili della incorporata con i principi contabili ed i criteri di valutazione della incorporante

Le significative analogie tra la procedura contabile di recepimento della fusione per incorporazione in presenza di retrodatazione contabile e la redazione del bilancio consolidato ci consentono di rispondere ai quesiti in merito alla sorte di eventuali opzioni contabili adottate dall'incorporata e non conformi alla prassi contabile dell'incorporante.

Infatti, nell'ambito delle procedure di redazione del bilancio consolidato illustrate dal [Principio Contabile n. 17 - Bilancio consolidato](#) - rivisto dall'OIC nel settembre 2005, la preparazione del bilancio consolidato richiede che i bilanci delle singole società siano stati redatti in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi (par. 9.3).<sup>81</sup>

Pertanto, qualora il bilancio della controllata e quello della controllante che effettua il consolidamento, pur essendo corretti, non sono omogenei tra loro, deve essere effettuato un opportuno processo di "omogeneità o armonizzazione".

Di norma, i criteri di valutazione cui si devono allineare quelli difforni sono quelli utilizzati per il proprio bilancio d'esercizio dalla società controllante che è tenuta a redigere il consolidato.

Applicando tali principi al "consolidamento" da effettuarsi in sede di fusione per incorporazione con retrodatazione contabile, ne deriva che, qualora la situazione di chiusura dei conti della società incorporata evidenzia modalità di contabilizzazione non in linea con quelle adottate dall'incorporante, sarà necessario procedere ad un processo di armonizzazione contabile per allineare i criteri di valutazione dell'incorporata con quelli dell'incorporante.

In casi eccezionali - sempre in analogia con quanto previsto per il bilancio consolidato - si ritiene tuttavia che l'armonizzazione possa avvenire verso i principi contabili e i criteri di valutazione adottati dall'incorporata (ad esempio, nell'ipotesi di incorporazione di una società operativa da parte di una *holding*).

Pertanto, se nel periodo interinale, ad esempio, l'incorporata ha capitalizzato interessi passivi su beni dell'attivo, in conformità ai principi contabili, mentre l'incorporante non utilizza questa facoltà prevista dai principi contabili, si dovrà allora procedere a rettificare il valore dei beni della società incorporata riportando a conto economico gli interessi passivi capitalizzati dall'inizio dell'esercizio.

Ed ancora, se l'incorporante iscrive gli immobili nei beni strumentali, mentre l'incorporata li ha iscritti tra le rimanenze di merci, si dovrà procedere con la riclassifica degli stessi nei cespiti e con il calcolo dell'ammortamento con riferimento all'intero esercizio, in quanto, essendo stata prevista la retrodatazione contabile, tutte le modifiche apportate producono i propri effetti a partire dall'inizio dell'esercizio.

Analogamente, tutti gli ammortamenti dell'esercizio, compresi quelli sui beni trasferiti dalla società incorporata, dovranno essere calcolati in base alle aliquote di ammortamento adottate dalla società incorporante.

Eventuali quote di ammortamento già stanziata dall'incorporata nella situazione contabile di chiusura e non conformi alle politiche di ammortamento dell'incorporante dovranno essere eliminate.



Se non si procede con tale processo di armonizzazione contabile, potrebbe essere compromessa la capacità del bilancio di rappresentare fedelmente e correttamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società incorporante nell'esercizio in cui viene realizzata la fusione.

<sup>81</sup> Gli esempi di non omogeneità dei bilanci oggetto di consolidamento riportati dal Principio Contabile n. 17 riguardano: l'aggregazione di bilanci di due società operanti nello stesso settore, di cui una rileva a conto economico i costi di ricerca e sviluppo al momento del loro sostenimento e l'altra li capitalizza; il caso di una società del gruppo che contabilizza le commesse a lungo termine sulla base dei corrispettivi pattuiti secondo il criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento, con quello di un'altra società che, nelle stesse situazioni, viceversa, contabilizza le stesse commesse al costo, ossia con il metodo della commessa completata o del contratto completato.

In conclusione, l'incorporante non solo ha la possibilità, ma anche il dovere di apportare tutte le modifiche necessarie al fine di armonizzare i principi contabili e di valutazione adottati dall'incorporata nel periodo interinale con quelli adottati dall'incorporante stessa.

Infatti, in assenza di tale attività di armonizzazione, nell'ambito del bilancio dell'incorporante potrebbero essere rappresentate diversamente, da un punto di vista contabile, operazioni sostanzialmente identiche sotto l'aspetto economico-finanziario.

A tale riguardo, è però opportuno precisare che il processo di armonizzazione non comporta la modifica della natura e della sostanza delle operazioni che hanno avuto una conclusione entro la data di effetto della fusione in capo al soggetto che li ha posti in essere<sup>82</sup>.

Così, ad esempio, se la società incorporata nel periodo interinale ha venduto un immobile classificato nei beni merce (ma che dall'incorporante sarebbe stato classificato tra i beni strumentali), il provento iscritto in bilancio manterrà la natura di ricavo anche nel bilancio dell'incorporante relativo all'esercizio in cui è realizzata la fusione, non assumendo invece la natura di plusvalenza.

---

<sup>82</sup> Si veda, al riguardo, la R.M. n. 181/E/00.